

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30 marzo 2006)
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 9 maggio 2006)
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 17 febbraio 2010)
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 28 dicembre 2010)
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 30 gennaio 2014)
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 12 agosto 2017)

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel D.Lgs. n° 446 del 1997.

Art. 2
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bovindi e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3
Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione, o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4
Modalità per la richiesta e il rilascio di concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
 2. Le istanze intese a ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate ai sotto indicati uffici:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, alla Polizia Locale;
 - b) per le occupazioni permanenti con distributori di carburante alla Polizia Locale;
 - c) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, alla Polizia Locale;
 - d) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
 - e) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, alla Polizia Locale;
 - f) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi e impianti in genere, di cui al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, alla Polizia Locale;
 - g) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, alla Polizia Locale;
 - h) per le occupazioni effettuate nell'ambito del mercato settimanale, alla Polizia Locale.
 3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di settore di cui al precedente comma 2, secondo gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta comunale,
-

adottando, nella loro assegnazione, le eventuali procedure di evidenza pubblica prescritte dalla legge.

4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la concessione deve essere rilasciata al condominio stesso e deve recare l'indicazione del nominativo del condòmino o dei condòmini che provvedono all'amministrazione dell'immobile, o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

6. Per il pagamento del canone si applica il successivo art. 13.

7. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) tipo e ubicazione dell'occupazione;
- b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione e uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) adempimenti e obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata e, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
- e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.

Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione del canone dovuto, sottoscritto dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.

8. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

9. Le concessioni per occupazioni permanenti si intendono prorogate di anno in anno, se non revocate o rinunciate, compatibilmente con le disposizioni, anche di settore, che dettino una diversa disciplina sulla durata, il rinnovo o la proroga delle concessioni di occupazione del suolo pubblico. La revoca da parte del Comune di Manerba del Garda o la rinuncia da parte del concessionario deve essere comunicata, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale dovrebbe avere effetto la proroga, tramite raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo a garantirne la conoscenza al destinatario.

Art. 5

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere motivatamente revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, limitatamente alla quota di esso riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 4, comma 3.

Art. 6

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
 2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
 3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie come dall'allegato A al presente regolamento.
 4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
 5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
-

Art. 7**Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe approvate come indicato dagli articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997 e specificate nell'allegato B.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie.

2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

3. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie ecceda l'occupazione del suolo.

Art. 8**Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.

2. Il canone si applica, in relazione all'effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate come indicato dagli articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997 e specificate nell'allegato B; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

3. Per le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti partecipanti al mercato settimanale, indipendentemente dagli allegati A e B, la tariffa annua al metro quadrato è di euro 10,00; per l'occupazione stagionale, la tariffa annua di euro 10,00 al metro quadrato andrà rapportata al numero di presenze al mercato settimanale del venditore ambulante. La tariffa per gli spuntisti è di euro 10,00 per ogni giornata.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per

cento.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta a un terzo.

6. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

7. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%.

8. Le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Questa riduzione non vale per i partecipanti al mercato settimanale. Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

9. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotte del 30%. Qualora dette occupazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

10. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

11. Per le occupazioni realizzate con tavolini, ovvero per il parcheggio effettuato dai clienti degli esercizi ricettivi, le tariffe sono ridotte al 30%.

Art. 9

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori,

oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 10
Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata come indicato dagli articoli 54 e 63 D.Lgs. n° 446 del 1997 e specificate nell'allegato B.

3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria, sempre determinati con le modalità di cui ai precitati articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, computato per chilometro lineare, applicando la tariffa come sopra approvata e specificata nell'allegato B.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dagli articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997 con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

- a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre il canone è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2,

lettera f) del D.Lgs. n° 446 del 1997, e successive modificazioni, in euro 0,77 per utenza, con un minimo di euro 516,46, da versarsi in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione del canone, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Art. 11

Distributori di carburante e di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate come indicato dagli articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997 e specificate nell'allegato B.
2. Il canone per le occupazioni di cui al comma 1 è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle categorie di cui all'allegato A.
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 7.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la

distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata come indicato dagli articoli 54 e 63 del D.Lgs. n° 446 del 1997 specificata nell'allegato B.

8. Il canone è graduato in relazione a quanto indicato al precedente comma 2.

Art. 12 Esclusioni

1. Sono escluse dal pagamento del canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune o dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico sui cui insistono i lavori;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessino la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzati;
- i) le occupazioni di spazi e aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico o culturale, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

2. Le occupazioni di minima entità, effettuate mediante fioriere od altri elementi ornamentali collocati, previo rilascio di espressa concessione in tal senso da parte del Comune, al fine di migliorare l'arredo urbano, sono escluse dal pagamento canone.

Art. 13 **Versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il dirigente responsabile del settore concedente deve inviare copia dell'atto di concessione al dirigente responsabile dell'ufficio tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone, salvo affidamento del servizio di accertamento e/o di riscossione a soggetti terzi in possesso dei requisiti di legge.

2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.

3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.

4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 settembre di ciascun anno. Il canone annuale si applica per intero ancorché nell'anno di rilascio o nell'anno di scadenza della concessione l'occupazione abbia durata inferiore all'anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, il canone viene aggiornato con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

4-bis. Per le nuove concessioni per occupazioni permanenti, solamente per il primo anno di occupazione, il soggetto passivo versa, entro 10 giorni dalla concessione, un acconto pari al 30% del canone dovuto. Il saldo del canone deve essere versato entro il mese di settembre dello stesso anno.

5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero tramite la tesoreria comunale. In caso di affidamento del servizio di riscossione a soggetti terzi, il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità indicate dal concessionario.

6. Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del settore

concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone, salvo affidamento del servizio a soggetti terzi. Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente rispetto all'occupazione; il rilascio dell'atto di concessione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento del canone medesimo.

7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 2,50.

8. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita comporta la sospensione dell'atto di concessione fino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

Art. 14

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. I dirigenti responsabili dei settori di cui al precedente art. 13, commi 1 e 6, controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art. 4, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro sessanta giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni. Qualora l'attività di accertamento sia affidata in concessione ad un soggetto terzo, quest'ultimo provvede in luogo del funzionario responsabile alle attività di cui al precedente periodo.

2. L'atto deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997.

4. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 14-bis Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive quelle per le quali non sia mai stata rilasciata autorizzazione, oppure quelle proseguite nonostante l'autorizzazione sia scaduta o revocata, considerandosi permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si considerano realizzate trenta giorni prima della data del verbale con il quale sono accertate.
2. Sono equiparate alle occupazioni abusive quelle che eccedono la superficie autorizzata, per la sola parte in eccedenza, purché quest'ultima non sia inferiore ad un metro quadrato.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità sostitutiva del canone calcolata sulla tariffa che sarebbe stata applicabile in caso di occupazione debitamente autorizzata, aumentata del 25%.
4. L'indennità sostitutiva afferente le occupazioni che si protraggano dopo la scadenza o la revoca della concessione è determinata ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Art. 15 Sanzioni

1. Sull'indennità sostitutiva per l'occupazione abusiva si applicano gli interessi legali ed una sanzione pari al 100% dell'indennità.
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone dovuto è soggetto al pagamento, oltre che del canone e degli interessi legali maturati, di una somma a titolo di sanzione pari al 30% dell'importo del canone non versato. Per il ritardato pagamento entro i 90 giorni dalla scadenza la sanzione è del 15%.
3. Il soggetto obbligato può sanare l'inosservanza del termine per il pagamento, prima che gli sia contestata la violazione, versando spontaneamente, oltre al canone dovuto, gli interessi ed una sanzione nella misura di un quarto di quella indicata al comma 2.
4. La sanzione indicata al comma 1 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. n° 285 del 1992, in quanto le stesse risultino dovute.

Art. 16
Entrata in vigore
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 2, si applicano anche alle violazioni non ancora definite alla data di adozione della deliberazione consiliare di modifica del contenuto di tale articolo (deliberazione del Consiglio comunale in data 12 agosto 2017 n. 30)

ALLEGATO A

Categorie di rilevanza impositiva delle aree e degli spazi pubblici

CATEGORIA 1
Via Belvedere
Via Cavalle
Piazzale Porto Dusano
Via U. Foscolo
Via dei Garofani
Via G. Leopardi
Via G.B. Marchesini
Via Mazzini
Via Montale
Via dei Mulini
Via della Pace
Via Pirandello
Via Pisenze
Via della Repubblica
Via del Rio
Via delle Rose
Piazza S. Bernardo
Via Seselle
Via del Torchio
Via dei Tulipani
Via G. Verdi
Via del Zocco
Via Silvella
Via Duca d'Aosta
Via S. Faustino
Via Gramsci
Via Ponticello
Via Trevisago
Viale Roma
Via Campagnola
Via Scazzola
Piazzale Grassi
Via Edera

CATEGORIA 2
Vicolo Carrobbio
Via Castello
Viale Cavour
Via C. Colombo
Vicolo Concordia
Via Vittorio Emanuele II
Vicolo della Fontana
Piazza Garibaldi
Via Giovanni XXIII
Via Leutelmonte
Via G. Marconi
Via del Melograno
Piazza A. Moro
Vicolo del Poggio
Vicolo del Pozzo
Viale della Rimembranza
Piazzetta S. Caterina
Piazza S. Lucia
Via S. Maria
Piazza S. Rocco
Via F. Turati
Via Vittorio Veneto
Via XXV aprile
Via XX settembre
Via Zanardelli
Viale Risorgimento
Via don A. Merici
Viale Catullo
Piazza Silvia
Via S. Lucia
Via della Molaria
Via Boschetti

CATEGORIA 3
Qualsiasi località diversa da quelle presenti nella categoria 1 e nella categoria 2

ALLEGATO B

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tariffe annue al metro quadrato

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2	CATEGORIA 3
A)	Occupazioni del suolo in genere	25,82	20,66	18,08
B)	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo diverse da quelle contemplate dalle successive lettere	10,33	6,71	5,16
C)	Occupazioni con tende e simili (le tariffe di cui alla precedente lettera A) sono ridotte al 30%)	7,75	6,20	5,42
D)	Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (si applicano le medesime tariffe di cui al precedente punto A).	25,82	20,66	18,08

Tariffe annue al chilometro lineare o frazione

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2	CATEGORIA 3
F)	Occupazioni con condutture, cavi e impianti in genere del sottosuolo e del soprassuolo	258,23	206,58	180,76

Tariffe base annue per i primi 5 chilometri

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	CATEGORIA 1	CATEGORIA 2	CATEGORIA 3
G)	Occupazioni con seggiovie e funivie	103,29	72,30	50,61
Per ogni km o frazione eccedente i 5 km si aggiungono euro 20,66 per la categoria 1, euro 14,46 per la categoria 2 e euro 10,33 per la categoria 3.				

Tariffe base annue per ogni distributore

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	ZONA LAGO	CENTRO STORICO	ZONA PERIFERICA
H)	Occupazioni del suolo e del sottosuolo esercitate con distributori di carburante	46,48	38,73	23,24
<p>Le voci di tariffa di cui sopra si riferiscono ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri; • per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, non raccordati tra loro, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi con le stesse modalità di cui al punto precedente; • per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei raccordati tra di loro, il canone nella misura di cui sopra viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità ed è maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi; • il canone, calcolato applicando le sopraindicate tariffe, è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione con applicazione delle tariffe previste per le singole fattispecie, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 				

Tariffe base annue per ogni distributore

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	ZONA LAGO	CENTRO STORICO	ZONA PERIFERICA
I)	Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili	10,33	10,33	5,16

Tariffe base annue

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	ZONA LAGO	CENTRO STORICO	ZONA PERIFERICA
L)	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, il canone è dovuto, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, nella misura complessiva di euro 25,82.			

**DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRA
ELENcate RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i mille metri quadrati.

ALLEGATO B

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del suolo in genere:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
Prima	1,55 euro al mq.	0,06455 euro al mq.
Seconda	1,24 euro al mq.	0,05165 euro al mq.
Terza	1,03 euro al mq.	0,04287 euro al mq.

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (le tariffe sono aumentate del 20% rispetto a quelle indicate al punto A):

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
Prima	1,86 euro al mq.	0,07746 euro al mq.
Seconda	1,34 euro al mq.	0,05577 euro al mq.
Terza	1,24 euro al mq.	0,05165 euro al mq.

C) Occupazioni del suolo comunale poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (le tariffe di cui al precedente punto A) sono ridotte dell'80%):

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
Prima	0,31 euro al mq.	0,01291 euro al mq.
Seconda	0,25 euro al mq.	0,01033 euro al mq.
Terza	0,21 euro al mq.	0,00826 euro al mq.

N.B.: per le occupazioni di cui alla precedente lettera C) realizzate da un unico soggetto passivo della tassa, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (le tariffe di cui al precedente punto A) sono ridotte ad un terzo):

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
Prima	0,52 euro al mq.	0,02169 euro al mq.
Seconda	0,41 euro al mq.	0,01704 euro al mq.
Terza	0,36 euro al mq.	0,01498 euro al mq.

E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (si applica la stessa tariffa prevista al punto A) sono ridotte del 30%):

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
Prima	1,08 euro al mq.	0,05939 euro al mq.
Seconda	0,88 euro al mq.	0,04648 euro al mq.
Terza	0,72 euro al mq.	0,04131 euro al mq.

F) Occupazioni con tende e simili (la tariffa di cui alla precedente lettera A) è ridotta al 30%):

CATEGORIE	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
Prima	0,46 euro al mq.	0,02582 euro al mq.
Seconda	0,37 euro al mq.	0,02066 euro al mq.
Terza	0,31 euro al mq.	0,01808 euro al mq.

G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere:

a) di durata non superiore a 30 giorni:

CATEGORIE	TARIFFA
Prima	15,49 fino a 1 km lineare
Seconda	12,39 fino a 1 km lineare
Terza	9,30 fino a 1 km lineare
Prima	23,24 oltre 1 km lineare
Seconda	18,59 oltre 1 km lineare
Terza	13,94 oltre 1 km lineare

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non superiore a 90 giorni:

CATEGORIE	TARIFFA
Prima	20,14 fino a 1 km lineare
Seconda	16,11 fino a 1 km lineare
Terza	12,08 fino a 1 km lineare
Prima	30,21 oltre 1 km lineare
Seconda	24,17 oltre 1 km lineare
Terza	18,13 oltre 1 km lineare

c) di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni:

CATEGORIE	TARIFFA
Prima	23,24 fino a 1 km lineare
Seconda	18,59 fino a 1 km lineare
Terza	13,94 fino a 1 km lineare
Prima	30,21 oltre 1 km lineare
Seconda	24,17 oltre 1 km lineare
Terza	18,13 oltre 1 km lineare

d) di durata maggiore a 180 giorni:

CATEGORIE	TARIFFA
Prima	30,99 fino a 1 km lineare
Seconda	24,79 fino a 1 km lineare
Terza	18,59 fino a 1 km lineare
Prima	46,48 oltre 1 km lineare
Seconda	37,18 oltre 1 km lineare
Terza	27,89 oltre 1 km lineare

H) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, il canone è dovuto, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime, nella misura complessiva di:

CATEGORIE	TARIFFA
Prima	25,82
Seconda	20,66
Terza	15,49

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRA ELENcate RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera.

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 30%, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G), salvo che non debba applicarsi la riduzione di cui al successivo capoverso. Tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili.

Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese, la tariffa è ridotta del 50%, fatta eccezione per quelle di cui alla precedente lettera G). Tale riduzione è cumulabile con tutte le altre eventualmente applicabili.

Per le occupazioni esercitate con tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, già soggette al canone per l'occupazione del suolo comunale, il canone va

determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Le tariffe di cui alle precedenti lettere A), B), D), F) sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Questa riduzione non vale per i partecipanti al mercato settimanale.

Sono ridotte del 50% le tariffe per le occupazioni esercitate temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

Per le occupazioni realizzate con tavolini, ovvero per il parcheggio effettuato dai clienti degli esercizi ricettivi, le tariffe sono ridotte al 30%.

Le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80%.

Il versamento del canone deve essere eseguito in via anticipata.